

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - 21 giugno 2014



## SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

**Corriere Della Sera** 21/06/14 P. 3 Società tra professionisti, Irap più leggera Antonella Baccaro 1

---

## STP

**Sole 24 Ore** 21/06/14 P. 5 Lo studio in società non produce reddito d'impresa Giorgio Gavelli 2

---

## ORDINI

**Italia Oggi** 21/06/14 P. 32 Intesa fra ordini e regione 3

---

## CATASTO

**Sole 24 Ore** 21/06/14 P. 7 Riforma del Catasto, primo passo Saverio Fossati, Antonio Iovine 4

---

## ENERGIA

**Italia Oggi** 21/06/14 P. 31 Pmi, bolletta giù del 10% Cinzia De Stefanis 6

---

## CONSIGLIO FORENSE

**Sole 24 Ore** 21/06/14 P. 19 Varato il regolamento per le scuole 8

---

## SOCIETÀ AVVOCATI

**Sole 24 Ore** 21/06/14 P. 19 L'Oua dice sì alle multidisciplinari 9

---

## PREVIDENZA PROFESSIONISTI

**Italia Oggi** 21/06/14 P. 32 Avvocati senza Cassa in stand by Ignazio Marino 10

---

## AVVOCATI

**Sole 24 Ore** 21/06/14 P. 19 Avvocati contro il taglio ai Tar Enrico Bronzo 11

---

# Società tra professionisti, Irap più leggera

**A**gevolazioni in arrivo per le società tra professionisti. A fini Irap, tali società sono equiparate alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Il reddito è imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Stesse regole ai fini Irap.

Novità anche per le spese di vitto e alloggio: le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. A legislazione vigente invece le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente, per conto del professionista, vengono fatturate e quindi da quest'ultimo integralmente dedotte.

Per le partite Iva vengono azzerati gli adempimenti per i rimborsi fino a 15 mila euro (ora la soglia è di 5 mila euro); inoltre non sono più previsti limiti



## Semplificate le denunce per le spese di vitto e alloggio

all'ammontare dei rimborsi, in favore dei contribuenti non a rischio per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. Inoltre i rimborsi dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale saranno erogati dall'agente della riscossione, senza che il contribuente debba presentare la richiesta. Viene semplificato anche l'inter per le compensazioni dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta, che potranno essere ottenuti mediante l'utilizzo della delega di

versamento F24.

Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso vengano constatati i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oppure di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'esecuzione dei rimborsi è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2% annuo dalla data del rimborso o della compensazione. A meno che non presti la garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

Per le associazioni senza scopo di lucro, (sportive dilettantistiche, pro-loco), sarà detraibile l'Iva sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo non superiore a 50 euro.

**Antonella Baccaro**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le novità. Vale il principio di cassa

# Lo studio in società non produce reddito d'impresa

**Giorgio Gavelli**

■ Società fiscalmente assimilate agli studi associati (anche ai fini Irap) e meno adempimenti in occasione delle trasferte effettuate per conto dei committenti: il "pacchetto semplificazioni" approvato dal Governo "regala" ai professionisti due novità, entrambe da tempo presenti tra le richieste del settore.

Le società tra professionisti sono state disciplinate dall'articolo 10, comma 3 della legge 183/2011 e dal decreto della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34. Queste disposizioni hanno trascurato di indicare l'inquadramento tributario del reddito prodotto, pur trattandosi di entità del tutto peculiari, ossia soggetti societari che, al tempo stesso, svolgono esclusivamente attività professionale. Le norme attualmente vigenti (in particolare l'articolo 81 del Tuir) attribuiscono al reddito d'impresa ogni forma reddituale delle società commerciali, da qualunque fonte provenga.

I chiarimenti forniti, in passato, dalle Entrate sono stati piuttosto oscillanti, atteso che è stato definito (con risoluzione 118/2003) quale reddito di lavoro autonomo quello prodotto dalle società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001 mentre è stato qualificato (con risoluzione 56/2006) alla stregua di reddito d'impresa quello delle società di ingegneria di cui alla legge 109/1994. Da ultimo, in risposta ad un interpello (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 maggio), le Entrate hanno affermato che i redditi prodotti dalle Stp costituite in forma di Srl costituiscono reddito d'impresa, per cui diviene fondamentale approvare una disposizione quale quella in esame.


Con l'assimilazione al trattamento fiscale degli studi associati (articolo 5, comma 3 del Tuir), le Stp (in qualunque forma giuridica declinate) produrranno reddito di lavoro autonomo, come tale soggetto al principio di cassa (e non di competenza) e a tutte le altre regole di cui all'articolo 54 del Tuir. Inoltre vi sarà assoggettamento a ritenuta dei compensi. La bozza di decreto legislativo approvata ieri ha cura di estendere l'assimilazione anche all'Irap: le regole di determinazione valida ai fini delle imposte sui redditi si applicano anche a tale tributo (articolo 8, Dlgs 446/1997), senza dimenticare che un orientamento della Cassazione (ad esempio, l'ordinanza 22506/2012) consente agli studi associati di dimostrare di essere «non autonomamente organizzati» e in quanto tali non soggetti a Irap.

Passando alle spese di vitto ed alloggio, la norma approvata serve a evitare le complicazioni prodotte dall'articolo 54, comma 5 del Tuir, secondo cui le spese sono deducibi-

li al 100% (e non solo al 75%, peraltro nel limite complessivo del 2% dell'ammontare dei compensi annui percepiti) se «sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura». L'interpretazione di questa disposizione prospettata dall'agenzia delle Entrate (in particolare: circolari 28/E/2006 e 11/E/2007) ha sempre contrariato i professionisti, perché (attribuendo la natura di "compenso" alle spese di trasferta di cui si fanno carico i clienti) li costringe a un tour de force di documenti e calcoli. La nuova norma chiarisce che «le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista»: il cliente che paga la trasferta all'avvocato che si reca in un Tribunale a difenderlo (supponiamo in altra provincia), non sta riconoscendo alcun compenso aggiuntivo al legale, ma sta sostenendo un costo riguardante la sfera personale. Purtroppo la norma si applicherà (per come è scritta) solo dal 2015, mentre sarebbe opportuno che essa riguardasse tutti gli anni d'imposta ancora aperti.

## IL CHIARIMENTO

Le spese di albergo e ristorante effettuate dal committente non sono più compensi per il professionista




IN LOMBARDIA

## *Intesa fra ordini e regione*

Dall'urbanistica all'ambiente, passando per la difesa del suolo e la protezione civile. È questo l'obiettivo dell'intesa siglata in Lombardia dagli assessori Viviana Beccalossi (territorio, urbanistica e difesa del suolo) e Claudia Maria Terzi (ambiente, energia e sviluppo sostenibile) con i rappresentanti di ingegneri, architetti, agronomi e agrotecnici, forestali, geometri, geologi e periti agrari. «Con questo accordo», hanno commentato Beccalossi e Terzi, «vogliamo cambiare in meglio il rapporto tra pubblico e privato, favorendo un confronto diretto su temi come la valorizzazione del territorio lombardo, lo sviluppo di azioni ambientali innovative, la progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, la semplificazione delle procedure, le nuove tecnologie, la condivisione delle informazioni sulle normative, soprattutto quelle europee». Per rendere il più operativo possibile il progetto, verranno individuati, su ogni argomento specifico, dei referenti tecnici, sia da parte della Regione, sia da parte degli Ordini, che si riuniranno in tavoli tematici ogni volta che servirà.

—© Riproduzione riservata—



Immobili



La procedura  
Il testo sottoposto alle commissioni  
parlamentari ma le correzioni non sono facili

**60** milioni  
Le unità immobiliari che riceveranno  
una nuova rendita e un nuovo valore catastale

# Riforma del Catasto, primo passo

## Alle Commissioni censuarie la validazione degli algoritmi per le nuove rendite

PAGINA A CURA DI  
**Saverio Fossati**  
**Antonio Iovine**

■ Sulla riforma del catasto il primo tassello è collocato anche se il quadro che si va delineando solleva qualche perplessità rispetto ai principi della delega (legge 23/2014). In sostanza, in questo primo decreto legislativo, stando alla bozza licenziata ieri dal Consiglio dei ministri (e che ancora deve passare dal vaglio del Parlamento), le competenze delle commissioni censuarie vengono definite secondo le indicazioni della delega, ma la loro formazione lascia dei dubbi.

Partiamo dalle competenze. Le commissioni locali (una per provincia) approvano i quadri tariffari delle unità immobiliari urbane e quelli delle qualità e classi dei terreni, collaborano alle revisioni del catasto urbano e, soprattutto, devono validare gli algoritmi che servono all'attribuzione delle nuove rendite catastali.

La commissione censuria centrale, invece, funge da giudice sui ricorsi presentati dalle Entrate contro le decisioni delle commissioni locali sui prospetti di classi e tariffe d'estimo. In caso di revisione generale (quella che dovrà portare all'attribuzione di nuove rendite a tutto il patrimonio immobiliare) la commissione centrale dovrà verificare e "perequare" le tariffe di terreni e unità immobiliari. Inoltre adotta le decisioni che le commissioni locali hanno lasciato indietro, compresa la validazione degli algoritmi.

Restano alcuni dubbi che partono, probabilmente, da dimenticanze: non è stata introdotta alcu-

na «procedura deflativa del contenzioso», pur prevista dalla delega; e non viene chiarito chi possa approvare le «funzioni di stima» da usare se i valori non possono essere determinati sulla base delle funzioni statistiche dell'algoritmo ufficiale.

Perplesse le reazioni del presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani: «Pare che ci sia un certo sforzo di appannamento di quello che era lo spirito della delega, cioè di un catasto realizzato in contraddittorio con le parti, attraverso la nomina dei

### PRESENZA NON GARANTITA


Alle associazioni della proprietà non viene assicurata la rappresentanza come prevede la delega

rappresentanti delle varie categorie». In effetti, mentre la delega (legge 23/2014) parla dell'obbligo di avere un rappresentante delle associazioni di categoria, il decreto legislativo introduce il filtro del prefetto, che propone al presidente del Tribunale (si veda l'articolo a fianco) i membri (tra cui tre saranno scelti) presi dalle segnalazioni degli ordini tecnici e delle associazioni di categoria. In questo modo, quindi, il prefetto è libero di proporre sei o più designazioni a suo piacere, senza che nessuna debba provenire per forza dalle associazioni di categoria, dato che la "riserva" nel testo del decreto si è perduta. Il riallineamento con la leg-

ge 23/2014 passerà dal recepimento, da parte del Governo, delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, «Ma molti si opporranno - dice Sforza Fogliani - perché è chiaro che la presenza delle associazioni della proprietà darebbe fastidio».

Dice il presidente della commissione Finanze della Camera, Daniele Capezzone: «Avevamo messo al primo punto del nuovo catasto il principio della partecipazione della proprietà e del contraddittorio. Il governo aveva garantito di scrivere il decreto delegato in modo corrispondente. Farò di tutto in sede di Commissione perché ci sia corrispondenza tra questo e i principi della legge e accolgo la giusta preoccupazione di Sforza Fogliani». L'iter accelerato del passaggio dei decreti prevede che questi, prima del voto in Consiglio dei ministri, passino da un comitato ristretto formato dai presidenti delle commissioni Finanze di Camera e Senato e dai rappresentanti dei gruppi delle due Camere, in modo da eliminare subito i contrasti con la legge delega. Pare, però, che questo sistema non abbia funzionato del tutto. «In una prima versione il riferimento alle associazioni non c'era neppure, ma nel corso dell'ultimo incontro con il Governo - spiega Mauro Marino, presidente della commissione Finanze del Senato - avevamo avuto assicurazioni dal viceministro Luigi Casero sul recepimento delle nostre osservazioni. E in effetti ora le associazioni sono citate, interpretando però in maniera un po' lasca le nostre indicazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Come cambieranno le rendite (valori in euro)

Gli immobili sono di 91 metri quadrati, corrispondenti mediamente a 5 vani catastali, attualmente inseriti nella categoria catastale A3, classe media-alta, in buono stato, edificati meno di 20 anni fa e localizzati nel semicentro cittadino. Il nuovo valore patrimoniale è calcolato nell'ipotesi che gli estimi catastali saranno allineati al 100% del valore di mercato. Questo valore è stato desunto dalle quotazioni dell'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'agenzia delle Entrate (Omi). La nuova rendita catastale è calcolata utilizzando il valore locativo Omi detraendo il 35% per spese conservazione, manutenzione, amministrazione, eccetera, a carico della proprietà

Città	Nuovo valore patrimoniale	Base imponibile Imu attuale	Diff. % valore patrimoniale	Rendita attuale	Nuova rendita	Diff. % rendita
Bari	212.000	104.118	104	620	4.969	702
Bologna	270.000	151.838	78	904	7.098	685
Cagliari	153.000	54.228	182	323	3.904	1.109
Firenze	255.000	145.331	75	865	6.388	638
Genova	211.000	93.272	126	555	5.678	923
Roma	291.000	151.838	92	904	8.518	842
Milano	275.000	140.993	95	839	4.259	407
Napoli	282.000	130.147	117	775	7.098	816
Torino	232.000	136.654	70	813	4.614	467
Palermo	164.000	65.074	152	387	3.549	816
Trieste	155.000	108.456	43	646	4.259	560
Verona	173.000	106.287	63	633	4.614	629

## LA DELEGA IN SINTESI

### LE COMMISSIONI LOCALI

Il primo decreto ridefinisce le competenze e il funzionamento delle commissioni provinciali e centrali, e ne modifica la composizione. In particolare, tra i sei membri ci saranno due rappresentanti delle Entrate, uno degli enti locali, tre di professionisti, tecnici, docenti qualificati ed esperti di statistica e di econometria, indicati da Ordini e associazioni di categoria

### GLI ALGORITMI

In un altro decreto sarà previsto che il valore patrimoniale medio dovrà essere stabilito sulla base del valore di mercato, in metri quadrati e determinato con funzioni statistiche espresse in un algoritmo frutto delle metodologie scientifiche nazionali; la rendita catastale sarà invece determinata con metodologie analoghe a quelle usate per il valore ma basata sul valore locativo

### LE TUTELE

Il contribuente potrà ricorrere in autotutela agli uffici delle Entrate sull'attribuzione delle nuove rendite. I ricorsi veri e propri andranno rivolti alle commissioni tributarie. Il Tar, invece, risponderà solo sulle questioni di legittimità. Infine, nella delega viene assicurata l'invarianza di gettito, estesa sino a livello di imposte comunali

*Nel decreto legge Crescita semplificazione per fotovoltaico e biometano*

# Pmi, bolletta giù del 10%

## Grazie a un mix di tagli a esenzioni e privilegi


DI CINZIA DE STEFANIS

**R**iduzione di oltre il 10% della bolletta elettrica delle pmi. Attraverso un taglio ai privilegi e alle esenzioni. Quali quelli finora riservati alle Ferrovie dello stato, ai dipendenti (ed ex dipendenti) del settore elettrico e ai consumatori delle isole minori. Con la rimodulazione a 24 anni degli incentivi per gli impianti fotovoltaici sopra i 200 kW con contestuale sostegno creditizio da parte di cassa depositi e prestiti per i beneficiari della tariffa. Con l'introduzione della semplificazione amministrativa per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di fonti rinnovabili e di biometano. Con la redistribuzione più equa degli oneri tariffari attraverso una riduzione delle componenti A3 che andrà a beneficio dei costi per le forniture dell'energia, dalle imprese connesse a media tensione e a quelle a bassa tensione. Questo è il perimetro in cui si muove il decreto crescita approvato dal consiglio dei ministri del 13 giugno (che si appresta ad essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*) che dall'articolo 6 all'articolo 13 disciplina tutte le misure in materia di taglio bollette elettriche. Gli operatori fotovoltaici, in particolare quelli

di grande dimensione (>200 kW) e di natura finanziaria, godono di incentivi superiori sia alle altre fonti rinnovabili, sia agli altri paesi europei. Il 4% degli operatori beneficia del 60% della spesa annua per incentivi. Viene previsto di allungare obbligatoriamente il periodo di incentivazione da 20 a 24 anni, con conseguente riduzione della spesa annua mediamente del 20%, senza riconoscere alcun tasso di interesse. Introduzione di incentivi a carico delle tariffe elettriche all'energia prodotta da impianti fotovoltaici. Il Gse provvederà ad erogare gli incentivi prevedendo la corresponsione di un acconto, con rate mensili, su base annua, pari al 90% della producibilità di un impianto e di un conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo. Viene prevista l'esclusione dagli oneri tariffari, a partire dal 1° luglio 2014, dello sconto attualmente previsto per i dipendenti del settore elettrico. È stata revisionata la regolamentazione e la remunerazione dei sistemi elettrici insulari. Stimolando l'efficienza energetica con conseguente riduzione

della bolletta elettrica per i consumatori. Dal 1° ottobre 2014, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, si potrà utilizzare un modello unico che sarà approvato dal Mise. Il modello unico sostituirà i modelli eventualmente adottati dai comuni. Il modulo inerente le comunicazioni di competenza del Comune conterrà esclusivamente i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo a presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento e la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

—© Riproduzione riservata—



## Misure per il taglio bollette pmi

<b>Riduzione bollette elettriche</b>	Riduzione delle tariffe elettriche per i clienti di energia elettrica in media e bassa tensione.
<b>Oneri generali di sistema</b>	I titolari delle reti verranno chiamati a contribuire agli oneri, inizialmente per una quota del 5% sull'energia autoconsumata dovuta dai sistemi in esercizio prima del 31 dicembre 2014. Mentre per quelli entrati in esercizio dal 2015 la quota resta del 10% se ricevono incentivi sull'energia prodotta e del 5% per i sistemi di efficienza di utenza non incentivati.
<b>Gse</b>	Gli oneri sostenuti dal Gse per la gestione delle tariffe incentivanti, ricadranno su chi utilizza effettivamente i suoi servizi e non sui consumatori.
<b>Incentivi impianti fotovoltaici</b>	Rimodulazione a 24 anni degli incentivi per gli impianti fotovoltaici sopra i 200 kW e finanziamenti agevolati garantiti da cassa depositi e prestiti per i beneficiari della tariffa. A partire da gennaio 2015, spalmatura dell'incentivo da 20 a 24 anni per gli impianti fotovoltaici superiori a 200 kWp
<b>Dipendenti del settore elettrico</b>	Stop agli sconti anche dipendenti e agli ex dipendenti del settore elettrico. Dal 1° luglio pagheranno come tutti gli altri consumatori.
<b>Isole minori</b>	Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori. Stimolo all'efficienza energetica.
<b>Tagli Ferrovie dello stato</b>	A decorrere dal 1° gennaio 2015 esenzioni solo per i consumi imputabili al servizio universale (i treni per i pendolari). Eliminati quelli per i servizi a mercato (come ad esempio l'alta velocità).
<b>Piccoli impianti a fonti rinnovabili</b>	Da 1° ottobre 2014 modello unico del Mise, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili. Sostituirà i modelli eventualmente adottati dai comuni.
<b>Biometano</b>	Procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di biometano (non superiori a 100 standard metri cubi/ora).

#### CONSIGLIO FORENSE

### Varato il regolamento per le scuole

Il Consiglio nazionale forense vara il Regolamento sulle scuole forensi. Le Scuole, istituite presso i Consigli dell'ordine, hanno la possibilità di consorziarsi tra loro, con le Università o promuovere Fondazioni e Associazioni. Al finanziamento provvederanno i Consigli anche attraverso convenzioni con enti pubblici o altri soggetti previsti dalla legge sul finanziamento. I contributi degli iscritti sono limitati alla copertura dei costi e c'è l'opportunità di bandire borse di studio. È inoltre prevista la modalità di fruizione e-learning.



**SOCIETÀ TRA AVVOCATI**

**L'Oua dice sì  
alle multidisciplinari**

La necessità di fronteggiare la crisi porta l'Organismo unitario dell'avvocatura ad auspicare un esercizio della professione in forma aggregata. L'avvocatura dice sì anche alle società multidisciplinari, a patto che sia garantita l'autonomia e l'indipendenza dei legali.



*Dal comitato dei delegati dell'ente via libera alle correzioni che interessano oltre 50 mila legali*

## Avvocati senza Cassa in stand by

### Iscrizione d'ufficio dopo l'ok ministeriale al regolamento

Pagina a cura  
di **IGNAZIO MARINO**

**P**er gli avvocati con redditi inferiori ai 10.300 euro (circa 50 mila soggetti), fino ad oggi privi di copertura previdenziale di categoria, l'iscrizione d'ufficio a Cassa forense scatterà il giorno successivo alla pubblicazione dell'apposito regolamento (ex articolo 21 della legge 247/2012) sulla *Gazzetta Ufficiale*. E non dal due febbraio 2013, come inizialmente previsto dall'istituto pensionistico. Anche se, su base volontaria, c'è la possibilità di recuperare la contribuzione 2013. È questa la modifica più importante, sulla scorta delle indicazioni del ministero del lavoro del 5 giugno 2014, approvata dal comitato dei delegati che ieri si è riunito proprio per correggere la nuova disciplina proposta e in prima battuta non approvata dai ministeri vigilanti.

«Resta, invece, integralmente confermato», spiega il presidente Nunzio Luciano, «l'impianto generale del regolamento». Luciano ricorda «le agevolazioni previste (sconto del 50%) in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi, per i primi anni di iscrizione alla Cassa; il procedimento di iscrizione d'ufficio alla Cassa, con delibera della giunta esecutiva, a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine; lo specifico regime transitorio previsto per gli avvocati che, all'entrata in vigore del regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa». Il nuovo testo sarà ora trasmesso ai ministeri vigilanti per la conclusione dell'iter di approvazione che, a questo punto, auspicano i vertici dell'ente «sia particolarmente rapido».

**La lettera ministeriale.** Sistemata la questione della decorrenza, tuttavia, restano aperti un paio di fronti. Poiché il contributo minimo scontato, con la possibilità di integrare i propri versamenti nell'arco dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa anche per chi non è più giovanissimo, non solo non risolve la questione dell'adeguatezza delle future pensioni ma lascia aperto il fronte della sostenibilità dell'ente. Il ministero mette bene in evidenza questi aspetti quando scrive sulla sua missiva del 5 giugno che «in considerazione degli elementi di forte indeterminatezza sottostanti le ipotesi attuariali connesse all'intensità del turnover di categoria la direzione generale invita la Cassa a prevedere all'interno del regolamento forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni decorso un anno

dall'entrata in vigore. C'è una nuova realtà della professione», scrive il ministero, «fatta anche di difficoltà lavorative, che alla lunga non possono non riflettersi sui flussi contributivi».


**Le modalità di iscrizione.** Entrato in vigore il regolamento, dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Cassa sarà data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici riconosciuti dal regolamento. L'iscrizione obbligatoria riguarda anche gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri albi professionali. Tuttavia, essi saranno tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla

professione di avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi. Non solo. Il nuovo obbligo riguarda anche gli iscritti agli albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorario di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi e integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di am-

ministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi.



Nunzio Luciano



Diritto amministrativo. Legali a convegno a Milano

# Avvocati contro il taglio ai Tar

Enrico Bronzo

■ «La sede di Brescia ha ridotto a un terzo l'arretrato 2007, scendendo a circa 4mila pratiche, e ha la sede di proprietà acquistata per 11 milioni di euro: trasferirsi a Milano vorrebbe dire affittare nuovi spazi, traslochi, possibile sfritto della sede attuale o vendita sotto costo. Dov'è la convenienza economica? Per non contare le ripercussioni per il cittadino, in termini di costi e tempi».

Questo l'allarme lanciato da Fiorenzo Bertuzzi, una della tan-

te voci critiche nei confronti del **Di Pa** che prevede l'abolizione, a partire dal prossimo 1° ottobre, di otto delle 28 sedi staccate dei Tar (Catania, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Latina, Pescara, Parma e

## DA OTTOBRE

Il Di Pa prevede la chiusura di otto sezioni distaccate: Catania, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Latina, Pescara, Parma e Brescia

appunto Brescia). Bertuzzi è intervenuto nel corso del convegno nazionale «**Giustizia amministrativa: ostacolo o servizio?**» - organizzato a Milano dalla Società lombarda degli avvocati amministrativisti - in rappresentanza della Camera amministrativa distretto Lombardia orientale

La strategia di lotta della categoria è stata delineata da Umberto Fantigrossi, presidente di Una (Unione nazionale avvocati amministrativisti), fondata nel 2014 a Roma per iniziativa di 18 camere e

società regionali: niente scioperi controproducenti, ma «mano al portafoglio» per coinvolgere professionisti della comunicazione e della lobby che sappiano convincere la maggioranza a modificare il testo in sede di conversione e il governo a non porre la fiducia: queste le proposte che verranno portate in consiglio Una.

L'Associazione nazionale magistrati amministrativi (Anma), ha invece elaborato un dossier per dire, tra l'altro, che nelle otto sezioni distaccate «l'arretrato si è ridotto negli ultimi anni in percentuali che vanno dal 70% al 15%: come in quello di Brescia anche al Tar Reggio Calabria nel 2007 erano pendenti 12mila ricorsi e oggi solo poco più di 4.100: numeri che nulla hanno a che vedere con le sezioni distaccate dei tribunali ordinari e con gli stessi tribunali di recente soppressi, tutti situati in piccoli centri urbani».

I relatori del convegno hanno anche criticato la forma del procedimento: com'è noto - ricorda l'Anma - la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della decretazione di urgenza con riferimento a materie varie e disparate (sentenza 16 febbraio 2012, n. 22). Inoltre, un Dpcm "solo" del 15 settembre dovrebbe regolare il trasferimento con decorrenza 1° ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

